

Centri di accoglienza costituiti da centri collettivi con capienza sino a 50 posti

QUESITI E CHIARIMENTI

QUESITO N. 1

1) Quesito

In riferimento all'Allegato 2-bis lettera B) punto 2, si chiede se il servizio di preparazione e fornitura pasti possa essere sostituito dall'acquisto di derrate alimentari da parte degli utenti (anche tramite distribuzione periodica di buoni pasto) sotto il controllo degli operatori dell'ente gestore per la preparazione autonoma dei pasti da parte degli utenti corrispondenti per tipo, qualità e quantità a quanto esplicitato nel bando, come già avviene per il servizio di accoglienza attualmente in essere.

Ciò, sulla base dell'esperienza maturata dal nostro Ente Gestore e da altri attivi sul medesimo territorio a riguardo, per andare incontro il più possibile alle richieste degli utenti che hanno abitudini alimentari molto diverse legate al Paese d'origine, dato che si tratta di una platea estremamente diversificata proveniente da diversi continenti per i quali è difficile prevedere un menu che incontri le abitudini alimentari di tutti, seguendo quindi un principio di buona amministrazione teso ad evitare sprechi.

Qualora sia possibile consentire l'acquisto e la preparazione autonoma dei pasti, si chiede altresì se in sede di proposta progettuale, l'aggiudicatario non sia tenuto al rispetto dei CAM previsti dal citato Allegato 1 – Paragrafo E – “Criteri ambientali per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva per le strutture ospedaliere, assistenziali, sociosanitarie e detentive”, lett. a) – “clausole contrattuali”– nn. da 1) a 8).

2) Quesito

In riferimento all'art.1 punto 2) lettera b dello schema di capitolato, si chiede se per centro collettivo possa essere considerato un edificio strutturato su più piani, con ogni piano separato dall'altro, che eroga i servizi succitati, considerando ogni piano come centro collettivo a sé stante di 50 posti, laddove sia garantito che tutti i servizi di cui all'art. 2 siano erogati dal gestore, come già avviene per il servizio di accoglienza attualmente in essere.

3) Quesito

In riferimento all'art.1 punto 2) lettera b dello schema di capitolato, si chiede se per i centri collettivi costituiti da un complesso di strutture la cui ubicazione assicuri comunque la compresenza del personale, sia possibile -in accordo con la Prefettura- flessibilizzare la capienza di 50 posti per ragioni di efficienza gestionale e di razionale utilizzo delle strutture, derogando al limite dei 50 posti e garantendo il personale necessario a copertura degli eventuali posti aggiuntivi alle 50 unità disponibili in quel determinato centro.

4) Quesito

In riferimento all'art. 4 del nuovo schema di capitolato, si chiede se parte del servizio di pulizia (quello specifico della singola camera abitabile) può essere autogestito dagli ospiti accolti attraverso la fornitura di idoneo kit di pulizia, ove venga assicurata la tracciabilità e la certificazione della spesa che renda possibile in sede di rendicontazione la verifica del servizio reso.

5) Quesito

In riferimento all'Allegato A) Tabella personale, si chiede se sia possibile, previa formale richiesta alla stazione appaltante, dimensionare le ore di organico in funzione della reale capacità alloggiativa, in aumento o in diminuzione di 1/50 per ogni unità, come già avviene per il servizio di accoglienza attualmente in essere.

6) Quesito

In riferimento all'Allegato A) Tabella personale, si chiede se la presenza dell'operatore notturno nei centri collettivi possa essere intesa come reperibilità dell'operatore nel corso della notte, pronto a intervenire a chiamata e in ogni caso si renda necessario: essendo i centri di accoglienza improntati secondo un modello incentrato sulla più alta autonomia dei beneficiari, maschi adulti o nuclei familiari composti da almeno un genitore oltre la prole, considerata anche la permanenza di lungo corso degli stranieri nei medesimi centri, si chiede se sia possibile sostituire il servizio notturno con una pronta reperibilità nella medesima fascia oraria, come già avviene per il servizio di accoglienza attualmente in essere.

7) Quesito

In riferimento all'Allegato A) Tabella personale si chiede se, in caso di offerta di posti non corrispondente esattamente al numero di 50, l'orario di lavoro del personale indicato possa essere proporzionato in relazione al numero effettivo di posti offerti, condizione che garantisce un servizio adeguato alla soddisfazione delle esigenze delle persone accolte.

8) Quesito

In riferimento all'Allegato A) Tabella personale si chiede se le ore richieste di presenza del medico possano essere distribuite in modo proporzionale (1/3 medico e 2/3 infermiere), secondo modalità precedentemente concordate con la Prefettura, tra la figura del medico e quella dell'infermiere; ciò in ragione dell'importanza che tale figura rivesta nel supporto agli operatori per la somministrazione delle terapie e per assicurare un presidio costante nell'arco della giornata delle attività ambulatoriali.

9) Quesito

In riferimento all'art.13 punto 1 lettera A. dello Schema di capitolato, si chiede se nei casi di cui al punto a.1) e a.3) il pro capite pro die che sarà corrisposto sarà quello aggiudicato a seguito del ribasso d'asta, mentre nei casi di cui al punto a.2) e a.4) il pro capite pro die sarà quello previsto dall'Allegato B con riferimento alla nuova capacità ricettiva, senza considerare il ribasso d'asta.

10) Quesito

In riferimento al disciplinare di gara, si chiede conferma che nella documentazione amministrativa da fornire non sia da inserire la garanzia provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione dell'accordo, dopo l'aggiudicazione.

RISPOSTA

1) Il servizio di preparazione e fornitura di pasti per i centri di accoglienza collettivi deve essere garantito secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 2-Bis in conformità alla normativa nazionale e europea in materia di sicurezza alimentare (c.d. pacchetto igiene) e in conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) previsti dai vigenti decreti del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

2) Per centro collettivo (art. 1 punto 2) lettera b dello schema di capitolato) si può considerare un edificio strutturato su più piani, con ogni piano separato dall'altro, che eroga i servizi previsti. Ogni piano può essere considerato come centro collettivo a sé stante di 50 posti, laddove siano garantiti tutti i servizi di cui all'art. 2.

3) Per i centri collettivi (art.1 punto 2) lettera b dello schema di capitolato) la dotazione minima di personale è quella della "Tabella dotazione personale centri collettivi" che prevede le unità di figure

professionali e il numero di ore di lavoro che dovranno essere assicurati in relazione alla capienza di ciascun centro.

4) Il servizio di pulizia e igiene ambientale per i centri di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) deve essere assicurato - come previsto dall'art. 4 del nuovo schema di capitolato – dall'ente gestore nel rispetto dei criteri minimi ambientali previsti dal vigente decreto del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica. Ciò non preclude, tuttavia, la possibilità di coinvolgere in detta attività anche gli ospiti interessati a contribuire al mantenimento delle migliori condizioni igienico-sanitarie degli alloggi di riferimento, con la supervisione del personale del gestore.

5) L'Allegato A) "Tabella dotazione personale centri collettivi" prevede la dotazione minima di personale da destinare ai vari servizi e il relativo tempo d'impiego anche con riferimento al numero dei posti previsti in ciascun centro.

6) L'Allegato A) Tabella dotazione minima personale centri collettivi prevede la presenza dell'operatore notturno per un numero minimo di ore differenziate a seconda della capienza di ciascun centro.

7) La dotazione minima di personale è quella prevista dall'Allegato A), pertanto, proporzionata in relazione alla capienza di ciascun centro.

8) La dotazione minima di personale da garantire è quella indicata all'Allegato A) "Tabella dotazione personale centri collettivi" che prevede la presenza del medico e non già quella dell'infermiere.

9) In caso di variazioni contrattuali di cui all'art.13 punto 1 lettera A. dello Schema di capitolato, in conseguenza di aumenti o diminuzioni dei posti di accoglienza di cui ai punti a.1) e a.3) il pro capite pro die da corrispondere al gestore sarà quello aggiudicato all'esito del ribasso offerto in sede di gara e indicato nel contratto d'appalto, mentre nei casi di cui al punto a.2) e a.4) il pro- capite/pro-die sarà quello previsto dall'Allegato B-Rev con riferimento alla nuova capacità ricettiva della struttura.

10) Non è più prevista la presentazione della garanzia provvisoria.